

Nota B

La Legge 150/2024 recante disposizioni in merito alla “*Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati*” e di cui **si attendono indicazioni operative attraverso i Regolamenti attuativi** che il Ministero dell'Istruzione e del Merito emanerà al fine di garantire un'applicazione uniforme e coerente delle nuove disposizioni su tutto il territorio nazionale, interviene in particolar modo sulla valutazione relativa al comportamento.

In particolare, con la nuova legge si stabilisce che il voto assegnato per la condotta è riferito a tutto l'anno scolastico e nella valutazione del comportamento dovrà essere dato particolare rilievo a eventuali atti violenti o di aggressione nei confronti degli insegnanti, di tutto il personale scolastico e degli studenti.

Al tempo stesso **la Legge conferma che se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il Consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato** conclusivo del percorso di studi e introduce la disposizione in base alla quale:

- 1) **“il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi».**
- 2) nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi per i candidati interni da ammettere all'esame di Stato, **il Consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo**

Inoltre, la suddetta Legge introduce la possibilità di apportare modifiche al Regolamento di cui al DPR 122/2009 in modo da:

- a) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;
- b) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;
- c) conferire maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti;
- d) prevedere che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo.